Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 13 agosto 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. **1800**
Trimestrale L. **1000** - Un fascicolo L. **20**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **1600** - Semestrale L. **1000**
Trimestrale L. **600** - Un fascicolo L. **20**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 187 DEL 13 AGOSTO 1948:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39:
Comune di Milano: Elenco delle obbligazioni del prestito ipotecario 5,50% dell'Istituto per le case popolari di Milano sorteggiate nella 22ª estrazione e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Linificio e canapificio nazionale, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 7 luglio 1948, rimborsabili dal 1° ottobre 1948 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« Società Edison », società per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 18ª estrazione per il rimborso delle obbligazioni 6% della ex Società generale elettrica dell'Adamello (emissione 1930) e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Unione esercizi elettrici, società per azioni, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1948 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« Luigi Fontana e C. », società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Municipio di Ferrara:** Estrazione di obbligazioni. — **Amministrazione della provincia di Cuneo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 13 luglio 1948 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« Franck - Industria nazionale dei succedanei al caffè », società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Milano:** Elenco delle obbligazioni del Prestito unificato Milano 4% sorteggiate nella 63ª estrazione dei giorni 10 e 12 luglio 1948 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Torino:** Elenco delle obbligazioni del Prestito città di Torino, anno 1914, sorteggiate nella estrazione dell'8 luglio 1948 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Torino:** Elenco delle obbligazioni del Prestito città di Torino, anno 1933, sorteggiate nella estrazione dell'8 luglio 1948 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Banca d'Italia - Credito Fondiario (già della Banca nazionale nel Regno) in liquidazione:** Elenco delle cartelle sorteggiate il 2 agosto 1948 e di quelle estratte precedentemente rimaste da rimborsare.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1948, n. **1060.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria in Collis, in frazione Santa Maria del comune di Montalbano d'Elicona (Messina).

N. 1060. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescono di Messina in data 25 marzo 1943, rettificato con postilla 1° gennaio 1946, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria in Collis, in frazione Santa Maria del comune di Montalbano d'Elicona (Messina).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1948, n. **1061.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Nicolò, nel comune di Misterbianco (Catania).

N. 1061. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catania in data 22 giugno 1943, integrato con postilla di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di San Nicolò, nel comune di Misterbianco (Catania).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1948, n. **1062.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Immacolata, in frazione Casino del comune di Falcone (Messina).

N. 1062. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, rettificato con postilla 1° gennaio 1946, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Immacolata, in frazione Casino del comune di Falcone (Messina).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1948, n. **1063.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Re e di Maria Nascente, in località Castellina Scalo del comune di Monteriggioni (Siena).

N. 1063. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene rinosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Colle Val d'Elsa in data 31 ottobre 1943, integrato con dichiarazione 26 dicembre 1947, relativo alla erezione della parrocchia di Cristo Re e di Maria Nascente, in località Castellina Scalo del comune di Monteriggioni (Siena).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1948, n. 1064.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in località Monterosso del comune di Aci Sant'Antonio (Catania).

N. 1064. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Acireale in data 24 agosto 1945, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in località Monterosso del comune di Aci Sant'Antonio (Catania).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1948

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1948.

Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la zona del fiorino olandese.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1934, n. 124, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288 straordinario, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 30 agosto 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 ottobre 1946, n. 226, contenente norme riguardanti i pagamenti tra l'Italia e l'Olanda;

Decretano:

Art. 1.

Gli scambi di merci tra l'Italia e la zona del fiorino olandese (Paesi Bassi, Indie olandesi, Surinam, isola di Curaçao e isole adiacenti), a partire dal 1° marzo 1948, sono effettuati sotto forma di operazioni di reciprocità, previo benestare del Ministero del commercio con l'estero.

Coloro che devono provvedere al pagamento di merci importate dalla zona del fiorino olandese in base ad autorizzazione ottenuta secondo quanto previsto al comma precedente, nonchè delle relative spese accessorie, sono tenuti ad effettuare il versamento presso la Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi, del controvalore in lire italiane dell'importo in fiorini olandesi da essi dovuto, calcolato sulla base del cambio convenuto per ogni operazione tra le parti interessate e dalle stesse dichiarato all'Ufficio italiano dei cambi.

Il pagamento ai creditori in Italia dell'equivalente in lire italiane delle somme in fiorini olandesi rappresentanti il pagamento di merci italiane esportate nella zona del fiorino olandese in base ad autorizzazione ottenuta secondo quanto previsto al prima comma del presente articolo, nonchè delle relative spese accessorie, è effettuato dall'Ufficio italiano dei cambi sulla base del cambio convenuto per ogni operazione tra le parti interessate e dichiarato all'Ufficio stesso, nei limiti delle disponibilità createsi in Italia, per ogni singolo affare, con i versamenti eseguiti dai corrispondenti importatori italiani in conformità di quanto stabilito al comma precedente.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio italiano qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria e proveniente dalla zona del fiorino olandese è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non può in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, è redatta in tre esemplari su apposito modulo e deve contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di origine e provenienza delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza di importazione, nei casi in cui questa sia prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano, espresso nella valuta contrattuale;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia è trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana, è restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stes-

so visto, è a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 4.

All'atto della esportazione verso la zona del fiorino olandese di merci originarie e provenienti dall'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, è redatta in quattro esemplari su apposito modulo e deve contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare;

4) il prezzo delle cose da esportare espresso nella valuta contrattuale e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Alla denuncia deve essere unita la copia della fattura sottoscritta dal venditore.

Uno degli esemplari della denuncia è trattenuto dalla dogana, un altro, munito del visto della dogana, è restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, sono a cura della dogana, rimessi, tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 5.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 6.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con la Nederlandsche Bank sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'accordo stipulato tra il Governo italiano ed il Governo olandese il 25 maggio 1948.

Art. 7.

Il decreto Ministeriale 30 agosto 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 ottobre 1946, n. 226, è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
VANONI

(3709)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1948.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione degli industriali, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1611, che modifica ed integra la composizione del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste;

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1948, con il quale si provvede alla nomina del dott. Rosario Purpura quale membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione degli industriali in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che il dott. Rosario Purpura, chiamato alla carica di capo di Gabinetto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale non può adempiere il predetto incarico e che, pertanto, ha rassegnato le dimissioni;

Decreta:

Il dott. Renato Manduzio, ispettore principale del lavoro, è chiamato a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione degli industriali in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Rosario Purpura.

Roma, addì 3 giugno 1948

Il Ministro: FANFANI

(3634)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1948.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle Federazioni nazionali aderenti alla soppressa Confederazione degli industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1611, che modifica ed integra la composizione del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste;

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1948, con il quale si provvede alla nomina del dott. Rosario Purpura quale membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle Federazioni nazionali aderenti alla soppressa Confederazione degli industriali in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che il dott. Rosario Purpura, chiamato alla carica di capo di Gabinetto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, non può adempiere il predetto incarico e che, pertanto, ha rassegnato le dimissioni;

Decreta:

Il dott. Renato Manduzio è chiamato a far parte, in sostituzione del dott. Rosario Purpura, del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle Federazioni nazionali aderenti alla soppressa Confederazione degli industriali specificata nel decreto Ministeriale 15 aprile 1948.

Roma, addì 3 giugno 1948

Il Ministro: FANFANI

(3635)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1948.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 30 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo detto anno, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Roma;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del componente supplente avv. Andrea Rinaldi, del Foro di detta città, a causa di sopravvenuta malattia;

Decreta:

L'avv. Carlo Minù, del Foro di Roma, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di detta città, in sostituzione dell'avv. Andrea Rinaldi.

Roma, addì 17 luglio 1948

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1948
Registro Giustizia n. 14, *foglio n.* 333. — OLIVA

(3693)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1948.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Potenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 30 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo detto anno, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Potenza;

Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1948, registrato alla Corte dei conti il 19 successivo, con cui il prof. Giuseppe Eufemia, dell'Università degli studi di Bari, è stato nominato componente effettivo della stessa Commissione, in sostituzione del prof. Luigi Picece, deceduto;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla sostituzione del prof. Giuseppe Eufemia il quale ha dichiarato che, per sopravvenuti impedimenti non può esercitare l'incarico di cui sopra;

Decreta:

Il prof. Renato Dell'Andro, dell'Università degli studi di Bari, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Potenza, in sostituzione del prof. Giuseppe Eufemia.

Roma, addì 17 luglio 1948

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1948
Registro Giustizia n. 14, *foglio n.* 331. — OLIVA

(3694)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1948.

Inefficacia giuridica di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative all'automezzo targato 0319-Polizia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che con proprio decreto in data 30 settembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 6 ottobre 1945, venivano invalidate, ai sensi dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 241, tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti all'Amministrazione dell'interno caduti temporaneamente nella disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca;

Considerato che il giorno 23 novembre 1943, alle ore 20,30 circa, l'autovettura Fiat 1100 targa 0319-Polizia, condotta dal maresciallo Delle Piane Roberto, in Roma al corso Umberto, all'altezza di piazza Sciarra, investiva il sig. Borgognoni Giuseppe fu Salvatore, il quale con atto del 29 dicembre 1943 citò in giudizio il Ministero dell'interno per il risarcimento dei danni riportati nell'investimento cui sopra;

Ritenuta l'opportunità di emettere apposito provvedimento che confermi che col decreto Ministeriale 30 settembre 1945 su citato, si intendevano invalidare anche le disposizioni emanate dagli organi della repubblica sociale italiana per la circolazione dell'auto targato 0319-Polizia che risulta aver sempre circolato, durante l'occupazione tedesca, nell'esclusivo interesse della repubblica sociale italiana;

Visto l'art. 4 del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, e il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato tutte le disposizioni di servizio emanate, sotto qualsiasi forma, da organi della repubblica sociale italiana e relative alla disposizione, utilizzazione di qualsiasi automezzo targato 0319-Polizia anche se in dotazione ad organi diversi da quelli ordinari di Pubblica sicurezza.

Roma, addì 26 luglio 1948

Il Ministro: SCELBA

(3671)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1948.

Modificazioni al decreto Ministeriale 21 aprile 1948, concernente l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione centrale dell'industria e delle Sottocommissioni dipendenti.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Visti i decreti Ministeriali 6 giugno 1946, 3 novembre 1947 e 21 aprile 1948, concernenti l'ordinamento e il funzionamento della Commissione centrale dell'industria e delle Sottocommissioni dipendenti;

Decreta:

E' modificata come segue l'ultima parte del decreto Ministeriale 3 novembre 1947 che aggiunge un comma all'art. 4 del precedente decreto Ministeriale 6 giugno 1946 concernente l'ordinamento e il funzionamento della Commissione centrale dell'industria e delle Sottocommissioni dipendenti:

« La durata dei poteri dei commissari straordinari delle Sottocommissioni per l'industria può essere prorogata fino al 31 ottobre 1948 ».

Roma, addì 29 luglio 1948

Il Ministro: LOMBARDO

(3714)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 101 dell'11 agosto 1948, riguardante le tariffe dell'energia elettrica

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 101 dell'11 agosto 1948, ha disposto quanto appresso in merito alle tariffe dell'energia elettrica:

1. — Ferme restanti fino al 15 agosto 1948 le disposizioni contenute nelle circolari del Ministero dell'industria e commercio n. 120 del 4 agosto 1947, n. 129 del 29 settembre 1947, n. 131 dell'11 ottobre 1947 e n. 136 dell'11 novembre 1947, le imprese elettriche del continente e delle isole, salvo quanto stabilito nei paragrafi 2 e 3, sono autorizzate ad applicare il sovraprezzo fino al 2300 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Tale aumento sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalle imprese a decorrere dal 16 agosto 1948 ed afferenti a consumi in prevalenza effettuati successivamente a tale data, con i criteri stabiliti dal provvedimento prezzi del Ministero dell'industria e commercio n. 117 del 18 luglio 1947.

La maggiorazione sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori è stabilita, con la decorrenza sopra indicata, nella misura del 600 % rispetto a quelli bloccati nel 1942, confermandosi l'applicazione dell'aggiunta di L. 4, di L. 6 e di L. 8 mensili, rispettivamente per i contatori da 3, da 5 e da 10 ampère.

2. — Con la stessa decorrenza indicata al paragrafo 1, la Società Elettrica Sarda è autorizzata ad applicare il sovraprezzo fino al 2300 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica per la grande e media forza motrice bloccati nel 1942, e la maggiorazione fino al 50 % per l'energia elettrica destinata ad altri usi sui prezzi di vendita consentiti con la circolare n. 131 dell'11 ottobre 1947 del Ministero dell'industria e commercio.

La Società Elettrica Sarda è altresì autorizzata ad applicare con la stessa decorrenza la maggiorazione sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori stabilita per tutte le imprese elettriche nel paragrafo 1 nonchè l'aggiunta di L. 4, di L. 6 e di L. 8 mensili, rispettivamente per i contatori da 3, da 5 e da 10 ampère.

Restano immutati gli accordi particolari che regolano i rapporti di fornitura di energia elettrica alla Società Carbosarda.

3. — Si confermano le disposizioni emanate dal Comitato interministeriale dei prezzi con la circolare n. 27 del 13 agosto 1947 per le imprese che distribuiscono nelle isole energia prodotta esclusivamente per via termica. Tuttavia anche tali imprese potranno applicare, con la stessa decorrenza del 16 agosto 1948, la maggiorazione del 600 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori, oltre all'aggiunta di L. 4, di L. 6 e di L. 8 mensili, rispettivamente per i contatori da 3, da 5 e da 10 ampère.

4. — Con la decorrenza indicata al paragrafo 1, le imprese elettriche dell'Italia settentrionale sono escluse dal diritto al rimborso dell'onere sostenuto per la produzione di energia termoelettrica previsto dall'art. 6 paragrafo *e*) della circolare del Ministero industria e commercio n. 141 del 13 dicembre 1947.

(3732)

Riassunto del provvedimento n. 102 dell'11 agosto 1948, riguardante la proroga della esenzione dal sovraprezzo termico dell'energia impiegata per la produzione di vapore con caldaie elettriche.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 102 dell'11 agosto 1948, facendo seguito alla circolare n. 87 dell'11 giugno 1948, ha deciso che la esenzione dal pagamento del sovraprezzo termico della energia impiegata per la produzione di vapore con caldaie elettriche, già consentita per il periodo 1° giugno-31 luglio 1948, venga prorogata al 31 agosto 1948, ferme restanti le norme contenute nella predetta circolare n. 87.

(3733)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel di Iudica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 24 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1948, registro n. 18 Interno, foglio n. 77, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castel di Iudica (Catania), di un mutuo di L. 225.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3606)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Randazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 21 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1948, registro n. 18 Interno, foglio n. 84, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Randazzo (Catania), di un mutuo di L. 284.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3607)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cassano Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 19 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1948, registro n. 17 Interno, foglio n. 369, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cassano Ionio (Cosenza), di un mutuo di L. 298.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3608)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Albenga (Savona)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Savona, della estensione di ettari 1.900, compresa nel comune di Albenga, delimitata dai seguenti confini:

a nord, rio del Ponte, Rocca Grande;

ad ovest, Croce Torasse, torrente Neva fino Cisano sul Neva;

a sud, Cisano sul Neva, strada Giamboschi, San Giacomo, Cà de Campo, Casa Morteo, rio Ibba;

ad est, mulattiera della Croce fino a monte Acuto, monte Acuto, confini del comune di Toirano fino a rio del Ponte.

(3646)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Casale Monferrato (Alessandria)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per lo esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Alessandria, della estensione di ettari 360, compresa nel comune di Casale Monferrato, delimitata dai seguenti confini:

a sud, fiume Po e argine di II categoria Terranova-Casale-Morano Po;

a nord, roggia Cornasso e Fosso Castagna;

ad ovest, argine trasversale detto del « Francisotto »;

ad est, riserva di caccia « Consolata ».

(3647)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Arona (Novara)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Novara, della estensione di ettari 228 circa, compresa nel comune di Arona, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada comunale Arona-Montrigiasco;

ad ovest, strada Motta Grande e strada comunale della Valle fino a Maglio;

a sud, strada vicinale della fornace;

ad est, strada al Seminario ed al colosso di S. Carlo.

(3648)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Endine e Ranzanico (Bergamo)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Bergamo, della estensione di ettari 500 circa, compresa nei comuni di Endine e Ranzanico, delimitata dai seguenti confini:

a nord, la cima del monte Grione seguendo la linea di demarcazione dei limiti fra i comuni di Endine e Ranzanico e poi di Gandino coincidendo con la linea di displuvio sino all'avvallamento di terreno posto sotto la cascina Quaranta;

ad ovest, avvallamento di terreno che dalla cascina Quaranta arriva al congiungimento delle strade comunali per Endine Gaiano con la strada nazionale per la Mendola e Tonale;

a sud, strada per la Mendola e Tonale fino all'incontro con la Valle di Palato;

ad est, Valle di Palato fino alla cascina di monte Grione.

(3650)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Vallecorsa

Con decreto Ministeriale in data 4 agosto 1948, è stato approvato ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, previa decisione sulle opposizioni presentate e con le modifiche di cui alle premesse del decreto Ministeriale medesimo, il piano di ricostruzione dell'abitato di Vallecorsa vistato in due planimetrie in scala 1:1000 e sono state rese esecutorie con le modifiche di cui alle premesse del decreto Ministeriale medesimo, le norme edilizie annesse al piano stesso.

Per l'esecuzione del piano di ricostruzione è stato fissato il termine di due anni dalla data del presente decreto suddetto.

(3718)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

81ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Vittorio Emanuele »

Si notifica che il giorno 30 agosto 1948, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 81ª estrazione delle obbligazioni emesse dalla Società per la ferrovia « Vittorio Emanuele », già concessionaria delle ferrovie Calabro-Sicule, il servizio delle quali obbligazioni venne assunto dallo Stato per effetto della convenzione 20 giugno 1868, approvata con la legge 31 agosto stesso anno, n. 4587.

La quantità delle obbligazioni da estrarre, secondo il piano di ammortamento, è di 10236 ed i numeri di quelle sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3719)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 agosto 1948 - N. 142

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	79,80
Id. 3,50 % 1902	72 —
Id. 3 % lordo	51 —
Id. 5 % 1935	94,375
Redimibile 3,50 % 1934	69,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,225
Id. 5 % 1936	89,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,85
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,925
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,875
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,875
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	95,80
Id. 5 % convertiti 1951	99,825

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessione alla Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, delle attività e passività della Banca sconti e depositi di Firenzuola, società per azioni, con sede in Firenzuola (Firenze).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Vista la deliberazione, in data 11 febbraio 1948, presa dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze;

Vista la deliberazione, in data 1° marzo 1948, dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Banca sconti e depositi di Firenzuola - Società per azioni con sede in Firenzuola (Firenze);

Dispone:

E' autorizzata la cessione di tutte le attività e di tutte le passività della Banca sconti e depositi di Firenzuola - Società per azioni con sede in Firenzuola (Firenze) - alla Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, alle condizioni indicate nelle sopra richiamate deliberazioni dei rispettivi organi amministrativi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1948

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(3658)

CONCORSI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami per l'iscrizione di dodici allievi nella Scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1948-1949 e per il conferimento di una borsa di studio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Scuola dell'arte della medaglia;

Visto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni per l'esecuzione della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, per l'iscrizione di dodici allievi nella Scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1948-1949 e per il conferimento di una borsa annuale di studio.

Art. 2.

Coloro che aspirano ad essere iscritti alla detta Scuola dovranno farne domanda al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), su carta da bollo da L. 32 da presentare o far pervenire entro il 30 settembre 1948.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) atto di nascita;
2) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;
3) certificato di buona condotta non anteriore a tre mesi;
4) certificato di cittadinanza italiana, per coloro che aspirano al conferimento della borsa di studio.

I concorrenti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte del disegno, della modellatura, e dell'incisione.

Tutti i detti titoli, saggi e fotografie, dovranno essere autenticati.

Art. 3.

I candidati i cui documenti siano riconosciuti regolari dovranno sostenere un esperimento pratico che avrà luogo in Roma presso la Scuola dell'arte della medaglia (Palazzo della Zecca) via Principe Umberto n. 4.

L'esperimento si comporrà:

1) di un saggio di modellazione, in bassorilievo, di un profilo umano, copiato dal vero;
2) di un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo della Scuola, in base al risultato dell'esperimento pratico o ai titoli presentati, compilerà, per ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola come allievi.

Coloro che, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami alla Scuola, si sottopongano volontariamente agli esami nell'intento di concorrere per la borsa di studio, rinunciano implicitamente all'ammissione per titoli e restano esclusi dalla Scuola se non ottengono l'ammissione per esami.

La borsa di studio sarà conferita per l'anno scolastico 1948-1949 al candidato che, a giudizio del Consiglio direttivo, otterrà la migliore votazione, conseguendo almeno i pieni voti legali.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla Scuola.

Roma, addì 6 agosto 1948

(3720) *Il Ministro*: PELLA

PREFETTURA DI LIVORNO

Graduatoria del concorso interno, per titoli ed esami, al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Livorno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso interno, per titoli ed esami, al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Livorno, indetto con decreto prefettizio n. 20663 del 30 ottobre 1946;

Vista la graduatoria di merito del concorso stesso formulata dalla predetta Commissione;

Visti gli articoli 23, 75 e 78, ultimo comma, del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito del concorso interno, per titoli ed esami, al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Livorno, indetto con decreto prefettizio n. 20663 del 30 ottobre 1946, così come predisposto dalla Commissione giudicatrice e qui di seguito riportata:

1) dott. Medici Marino di Enrico: titoli 45/50; prove pratiche 42,2/50; prova scritta 40/50; prova orale 42/50 - totale punti 169,2/200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e della Amministrazione provinciale di Livorno.

Livorno, addì 13 luglio 1948

Il prefetto: SOLIMENA

(3559)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.